

Segreteria Direzione Generale

Tit. __ Cl. __
Fascicolo n. __

Oggetto:

Allegati:0

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 232/2020 prot. N. 45103 del 10.03.2020 con il quale è stato introdotto all'interno dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli il Piano Straordinario "lavoro agile" Emergenza nuovo COVID-19 del 10.03.2020 sino a 03.04.2020 salvo diversi provvedimenti emanati dalle 'Autorità competenti per il PTA e dirigenti dell'Università;
- VISTO il successivo DPCM del 11.03.2020 con il quale tra l'altro, all'art. 1 comma 6 , al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, è stato previsto che le PP.AA. assicurino lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale ed individuino al contempo, le attività indifferibili da rendere in presenza;
- VISTA la direttiva del Dipartimento delle Funzione Pubblica del 11 marzo 2020, n. 2 avente ad oggetto "Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza e di epidemiologica da COVID-19 nelle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165" nella quale, tra altro, si prevede che la *"modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il "lavoro agile", limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento. Fermo restando la necessità di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e di evitare il loro spostamento, per le attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, le amministrazioni, nell'esercizio dei propri poteri datoriali, adottano strumenti alternativi quali, a titolo di esempio, la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, della banca ora o istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse, nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro"*;
- VISTO il Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID.19";
- VISTO in particolare l'art. 87 del sopracitato D.L. 18/2020 che:
- al comma 1 testualmente dispone: "Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della Pubblica Amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle

Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 , del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 che conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza ; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli art. 18 a 23 della legge 22 maggio 2017 n. 81;

- Al comma 3 testualmente recita: "Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lettera b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva.[...];

VISTO

il DPCM del 01.04.2020 con il quale l'efficacia delle disposizioni dei DPCM 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 nonché di quelle previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 20.03.2020 e dell'Ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 sono prorogate fino al 13 aprile 2020;

TENUTO CONTO

di quanto previsto dalla sopracitata normativa

D E C R E T A

- la proroga del Piano Straordinario di lavoro agile Emergenza Nuovo Covid-19, attivato con DDG n. 232 prot. N. 45103 del 10.03.2020, fino al 13.04.2020, salvo diversi provvedimenti emanati dalle Autorità competenti;
- la durata della proroga di cui al precedente punto 1) sarà automaticamente aggiornata qualora le Autorità competenti dovessero disporre, oltre la data del 13.4.2020, la prosecuzione del ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle PP.AA.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott.ssa Annamaria Gravina)